



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC V

Decreto 8 luglio 2011 recante "Avvio della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi"

RISPOSTE A QUESITI

D: Se un'azienda rientra nella classe 3 di una sottocategoria rientra automaticamente nelle classi 2 e 1?

R. No, l'operatore economico con riferimento alla sottocategoria cui chiede di essere iscritto, deve precisare tutte le classi cui intende iscriversi.

D: Per una stessa sottocategoria è possibile iscriversi e tutte e 3 le classi d'importo con un'unica domanda di partecipazione?

R: Si

D: E' possibile iscriversi con un'unica domanda di partecipazione a più sottocategorie?

R: No, come precisato all'art. 6, comma 2, l'operatore economico che intende iscriversi a più sottocategorie, deve presentare tante domande quante sono le sottocategorie cui intendono iscriversi. Per quanto concerne la documentazione da allegare, gli operatori che presentano più domande possono presentare la documentazione richiesta in originale all'interno di una sola domanda, inserendo nelle altre copia dichiarata conforme all'originale ed indicando in quale domanda (con indicazione della sottocategoria di riferimento) è inserita la documentazione originale.

D: Nell'ambito di una Categoria, un stesso operatore economico può chiedere di essere iscritto a più sottocategorie di interesse?

R: Sì, se si soddisfano i requisiti richiesti in relazione alla sottocategoria di interesse ed alla rispettiva classe cui si chiede di essere iscritti.

D: Per iscriversi è necessario iscriversi tramite il SIAN, seguendo la procedura indicata sul sito http://www.sin.it/portal/page/portal/SINPubblico/Area_EGov/Societa/Amministrazioni

R: No, occorre presentare la domanda di partecipazione secondo le modalità indicate dall'art. 6 del decreto 8 luglio 2011.

D: Presentando domanda per più sottocategorie possiamo allegare in una richiesta il materiale originale e nell'altra copia conforme, su quest'ultima deve esserci marca da bollo da € 1.81?

R: Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto, gli operatori che presentano più domande possono presentare la documentazione richiesta in originale all'interno di una sola domanda, inserendo nelle



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC V

altre domande copia dichiarata conforme all'originale ed indicando in quale domanda (con indicazione della sottocategoria di riferimento) è inserita la documentazione originale. Non è necessario apporre marca da bollo sulla copia conforme.

D: Una società consortile per azione deve allegare solo certificato di iscrizione alla CCIAA, come previsto all'articolo 8?

R: L'art. 34, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 prevede che ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 e pertanto le modalità e le regole di partecipazione alle gare sono le medesime stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Pertanto, anche per le società consortili per azione devono essere trasmessi, anche da ciascun consorziato, la documentazione e la dichiarazione di cui all'art. 8, nonché, le referenze bancarie di cui all'art. 7 lett. B, punto 2.

D: Per la categoria “corsi di preparazione e formazione del personale”, i corsi riguardano la formazione nel settore pesca e acquacoltura? L'importo dei servizi analoghi deve riguardare la formazione a prescindere dalla tipologia di corsi?

R: I corsi di formazione possono riguardare l'approfondimento anche di materie inerenti la pesca e l'acquacoltura. L'importo dei servizi analoghi deve riguardare le attività di formazione espletate a prescindere dalla tipologia dei corsi.

D: Nel caso di consorzio costituito ai sensi dell'art. 2602 c.c., quali documenti devono presentare le consorziate?

R: L'art. 34, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 prevede che ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 e pertanto le modalità e le regole di partecipazione alle gare sono le medesime stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Pertanto, come espressamente riportato nel decreto per i consorzi ordinari devono essere trasmessi, anche da ciascun consorziato, la documentazione e la dichiarazione di cui all'art. 8, nonché, le referenze bancarie di cui all'art. 7 lett. B, punto 2.

D: I servizi analoghi richiesti sono da intendersi con esclusivo riferimento al settore della pesca e dell'acquacoltura?

R: No, Ai sensi dell'art. 7 lett. C) per l'iscrizione è richiesto come fatturato specifico l'”Avvenuta esecuzione di contratti di servizi per sottocategoria **analog**a a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle sottocategorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco”.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC V

Le sottocategorie indicate all'art. 5 del decreto e nell'allegato 2 non sono incentrate esclusivamente sulla pesca ed in ogni caso il fatturato specifico richiesto si riferisce, come sopra espresso, a servizi "analoghi" non "identici", per cui, ad esempio, in relazione alla sottocategoria "*Servizi giuridico-amministrativi a supporto del Programma Operativo, del Programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca*" si considera servizio analogo la realizzazione di servizi giuridico-amministrativi a supporto di una programmazione nazionale o comunitaria a favore di un ente pubblico.

D: Può essere presentata una referenza bancaria dichiarata conforme all'originale ai sensi del Dpr n. 445 del 2000 e rilasciata in data antecedente la pubblicazione del decreto 8 luglio 2011?

R: Può essere presentata una referenza bancaria dichiarata conforme all'originale se l'originale è presso una Pubblica Amministrazione in quanto ai sensi dell'art. 19 del Dpr. n. 445 del 2000, rubricato "*Modalità alternative all'autenticazione di copie*" è previsto che "*La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (...) sono conformi all'originale*". In tal caso, pertanto, l'interessato può presentare una referenza bancaria in copia conforme, dichiarando altresì quale sia la PA in possesso dell'originale.

Tuttavia la stessa non può essere datata antecedentemente la pubblicazione del decreto 8 luglio 2011, in quanto inidonea ad attestare l'esistenza attuale di rapporti di credito e la permanenza dei requisiti di solvibilità ed affidabilità economica che detta dichiarazione deve attestare (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Sez. I, Bari, 4 ottobre 2007, n. 2614).

D. Per quanto riguarda il fatturato globale, se intendo iscrivermi alle Classi 3 e 2 di una medesima sottocategoria, devo dimostrare un fatturato globale pari alla somma delle due classi?

R: No. La somma deve esser operata solo nel caso di iscrizione a più classi di sottocategorie differenti, mentre all'interno della medesima sottocategoria, il possesso di un fatturato globale pari al valore massimo della classe 3 include anche il fatturato richiesto per la Classe 2.

Roma, 3 agosto 2011